

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- Articolo 35 e titolo IV del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”;

- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che possono riguardare:

- a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, come ad esempio le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- b) la creazione di poli e di reti;
- c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

La misura, tramite le sue diverse operazioni, risponde direttamente a molti dei fabbisogni individuati a seguito dell'analisi SWOT, secondo quanto riportato nella descrizione di ogni operazione.

L'elenco delle sottomisure e operazioni rientranti nella misura è il seguente (fra parentesi sono indicati i fabbisogni prioritari cui l'operazione risponde):

- Sottomisura 16.1 - sostegno per la costituzione, la gestione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
 - Operazione 16.1.1 - Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI (F1);
- Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
 - * Operazione 16.2.1 - Attuazione di progetti pilota (F7);
- Sottomisura 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in

comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione del turismo rurale

- Operazione 16.3.1 - Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale (F4);
- Sottomisura 16.4 - Sostegno a nuove forme di cooperazione per la creazione di filiere corte, mercati locali, attività promozionali
 - Operazione 16.4.1 - Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali (F4, F5, F7, F17, F19);
- Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
 - Operazione 16.5.1 - Progetti ambientali (F10, F11, F12, F13, F14, F15);
- Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia
 - Operazione 16.6.1 - Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria (F4, F16, F19);
- Sottomisura 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo
 - Operazione 16.7.1 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER (F4, F5, F7, F17);
- Sottomisura 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
 - Operazione 16.8.1 - Piani forestali e di strumenti equivalenti (F4, F14, F17);
- Sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
 - * Operazione 16.9.1 - Progetti di agricoltura sociale (F5, F18).

La misura è collegata principalmente alla focus area 1B. Le diverse operazioni contribuiscono anche ad altre focus area, come illustrato nella tabella riportata al fondo del presente paragrafo.

Il contributo specifico di ogni operazione agli obiettivi trasversali è illustrato nei rispettivi paragrafi "Descrizione del tipo di intervento".

() paragrafo (47) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018:*

I costi diretti di progetti specifici di cooperazione realizzati nell'ambito dei tipi di operazione sono limitati ai seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono

ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

codice operazione	Operazione	Competitività		Filiera		Ambiente			Cambiamento climatico				Zone rurali	
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5C	5D	5E	6B	6C
16.1.1	Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.2.1	Attuazione di progetti pilota			P						x				x
16.3.1	Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale.	P		x										x
16.4.1	Creazione di filiere corte e mercati locali e attività promozionali	x		P										x
16.5.1	Progetti ambientali					x	P	x	x	x	x	x		
16.6.1	Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria	x								P				x
16.7.1	Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER	x												P
16.8.1	Piani forestali e di strumenti equivalenti	x										x	P	
16.9.1	Progetti di agricoltura sociale	P												x

Legenda: P= focus area principale; x= focus area secondaria

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Focus area

8.2.15.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.15.3.1. 16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione incentiva la cooperazione fra almeno due soggetti per:

- la creazione e la gestione dei gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nonché la concretizzazione di idee progettuali in proposte progettuali;
- l'attuazione di progetti di sviluppo sperimentale, di progetti di innovazione di processo e organizzativa e l'attuazione di progetti di innovazione sociale, di progetti dimostrativi e di progetti pilota.

I GO si costituiscono con riferimento a una specifica opportunità da promuovere e/o a una particolare problematica da risolvere mediante soluzioni innovative con riferimento agli obiettivi del PEI. I GO sono costituiti da soggetti interessati quali ad esempio agricoltori, selvicoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori del settore agroalimentare, forestale e della filiera del legno, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI e delle attività progettuali condotte dal GO, secondo un modello di innovazione interattiva, e un processo partecipativo in cui gli elementi costitutivi della futura innovazione provengono non solo dalla scienza, ma anche dalla pratica e dai soggetti intermedi: gli agricoltori, i servizi di consulenza, le ONG, i ricercatori, ecc. operano insieme all'interno di un processo "bottom up" ("dalla base alla cima"). Tale modello di innovazione interattiva si basa principalmente sulla cooperazione, la condivisione e la disseminazione delle conoscenze.

L'operazione si propone di far fronte al fabbisogno F1 (Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza) e contribuisce alla focus area 1B (Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali).

Dato il carattere di elevata trasversalità dell'operazione, la medesima contribuisce, a seconda delle tematiche affrontate nei progetti di innovazione, anche alle seguenti focus area:

- 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività);
- 3A (Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali);

- 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali);
- 4A (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa);
- 4B (Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi);
- 4C (Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi);
- 5A (Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura);
- 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia);
- 5D (Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura);
- 5E (Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale);
- 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali);
- 6C (Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali).

Inoltre, l'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- “innovazione”, principalmente attraverso il finanziamento dei GO del PEI;
- “ambiente” e “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi”, nella misura in cui i progetti presentati e finanziati avranno a oggetto o prevederanno approcci coerenti con tali tematiche.

I GO potranno agire anche a livello interregionale e unionale attraverso collaborazioni e accordi tra le autorità di gestione dei programmi definendo i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare e le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere sovregionale, risulta essenziale il ruolo della Rete rurale nazionale che, esercitando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze espresse da territori comuni a più regioni.

Sono previsti bandi separati per (1) la costituzione dei GO e la concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale e per (2) il sostegno alla gestione dei GO e l'attuazione dei progetti.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Incentivo a fondo perduto che è destinato a compensare i beneficiari per una parte dei costi ammissibili sostenuti per le seguenti azioni:

- azione 1: costituzione dei GO e concretizzazione di idee progettuali in proposta di progetto;
- azione 2: gestione dei GO e attuazione dei progetti.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per i dettagli relativi ad importi e aliquote di sostegno, si veda il paragrafo dedicato.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: soggetti che lavorano di concerto per concretizzare un'idea progettuale in una proposta di progetto da presentare in risposta a un avviso pubblico per GO del PEI
- Azione 2: gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento nell'ambito del punto precedente che presentano una domanda di aiuto per il sostegno alla gestione dei GO e all'attuazione dei progetti.

Per entrambe le azioni la cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti.

Le categorie di soggetti che possono far parte di un GO sono le seguenti, in relazione alla pertinenza con i contenuti del progetto:

- imprese agricole e/o forestali;
- organismi di ricerca, erogatori di servizi di base, organismi specializzati e/o di supporto tecnico;
- costruttori di macchine e attrezzature agricole e forestali, produttori di mezzi tecnici per l'agricoltura e per l'allevamento e di prodotti in legno;
- altri soggetti del settore agroalimentare e forestale e della filiera del legno, dei territori rurali e della società civile, enti locali

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1:

- costo degli studi di fattibilità: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto
- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto da realizzare da parte del potenziale gruppo operativo del PEI, con particolare riferimento al reclutamento dei partecipanti al progetto e alla messa in rete tra di loro necessaria per definire in modo adeguato il progetto

Azione 2:

- costo degli studi sulla zona interessata e stesura di piani aziendali
- costi di esercizio della cooperazione: personale (coordinatore e segreteria), funzionalità ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.), funzionalità operativa (ad es. posta, telefono, cancelleria, fotocopie, materiali minuti, etc.).
- costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione (costi di

facilitazione della collaborazione e prove in campo), compresi gli esami: personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali, quali ad esempio acquisizione di servizi e realizzazione di opere, lavori, interventi selvicolturali, brevetti, etc.

Nell'ambito dell'azione 2, i costi indiretti (spese generali) sono ammissibili nella misura forfettaria pari al 15% dei costi diretti del personale, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per entrambe le azioni, i costi sono ammissibili unicamente se sostenuti dopo la selezione dell'idea progettuale (Azione 1) o del progetto (Azione 2).

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per entrambe le azioni, il gruppo proponente deve essere composto da almeno due soggetti.

Per essere ammesso all'Azione 1, il soggetto proponente deve presentare un progetto preliminare (idea di progetto) che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della problematica o criticità esistente in rapporto al settore / comparto interessato
- idea di progetto e obiettivi del progetto con riferimento alla problematica evidenziata
- descrizione della potenzialità di innovazione dell'idea progettuale proposta
- modalità di attuazione al fine di pervenire, al termine dell'azione 1, alla concretizzazione della proposta progettuale

Per essere ammesso all'Azione 2, il soggetto proponente deve presentare una proposta di progetto redatta all'interno dell'Azione 1 che contenga almeno le seguenti informazioni:

- elenco dei soggetti partecipanti, descrizione degli apporti di ciascuno al progetto e il regolamento interno
- descrizione dettagliata delle attività del progetto e ripartizione tra i soggetti partecipanti, secondo una articolazione in work package / task
- cronoprogramma, milestones e deliverables
- quantificazione dei costi necessari per l'attuazione del progetto e ripartizione tra i soggetti partecipanti
- descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse
- descrizione delle attività di comunicazione / divulgazione, incluso l'impegno a pubblicare i risultati del progetto sul sito web EIP-AGRI

La partecipazione della componente agricola/forestale è obbligatoria.

Potranno essere sostenute solo le attività di ricerca che sono necessarie allo svolgimento del progetto del GO.

Per essere ammesso all'azione 2 deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il progetto deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti: (a) prevedere la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una sia una PMI e (b) escludere che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di

diffusione della conoscenza nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della ricerca;

- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi e disseminati nella pratica agricola attraverso azioni dimostrative, conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'Azione 1:

- potenzialità dell'idea progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate
- qualità dell'idea proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, etc.) anche in relazione agli obiettivi del PEI
- potenzialità del progetto in termini di ricadute sull'adozione delle pratiche innovative da parte del settore

Per l'azione 2:

- qualità della proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, organizzazione delle attività, etc.)
- congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto
- qualità delle azioni di diffusione dei risultati e pertinenza dei soggetti destinatari
- capacità di coinvolgimento delle diverse fasi della filiera (favorendo un approccio verticale e nella catena del valore)
- oltre alla coerenza con i fabbisogni e le focus area del PSR, coerenza con le tematiche individuate in accordo con la rete rurale nazionale o collegate a progetti finanziati all'interno di Horizon 2020

Per entrambe le fasi:

b) applicabili al solo comparto agricolo:

- presenza di aziende agricole condotte da giovani agricoltori ai sensi del Capo V del Regolamento (UE) 1307/2013 o della definizione di cui all' Operazione 6.1.1 del PSR

c) applicabili al solo comparto forestale:

- estensione delle superfici forestali
- presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

I temi prioritari delle idee progettuali (Azione 1) e delle proposte di progetto (Azione 2) sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento

energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1: sovvenzione di 15.000 euro erogata in forma forfettaria, come previsto dal paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegati al PSR “Calcolo per la determinazione della somma forfettaria - € 15.000,00 – PSR 2014-2020 - 16.1.1 – Azione 1” e “Certificazioni sulla metodologia di calcolo per la determinazione dei costi unitari e standard e di somme forfettarie nell'ambito del PSR 2014-2020 per la Misura 16 e l'Operazione 16.1.1 – Azione 1”). Per tutto quanto concerne, nelle aree rurali, attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE, l'aiuto viene concesso ai sensi della normativa “de minimis”; il regime de minimis non si applica alla cooperazione in ambito forestale.

Azione 2:

- attività di gestione dei GO del PEI: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE e foreste: 80% dei costi ammissibili a eccezione dei progetti relativi alle seguenti focus area: 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, 5E, per i quali l'aliquota del sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE, l'intensità massima di aiuto, conformemente a quanto indicato al punto (710) e (711) degli orientamenti, è del 50%.

- realizzazione dei progetti: per attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE: 80% dei costi ammissibili a eccezione dei progetti relativi alle seguenti focus area: 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, 5E, per i quali l'aliquota del sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata “zona c non predefinita”, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa “de minimis” (*vedere *Descrizione generale della misura 16*).

La spesa massima ammissibile è pari a € 875.000,00.

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I gruppi operativi del PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da

soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
- b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
- c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi;
- d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:

- a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
- b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
- c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

I GO divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

Per:

- innovazione sociale si intende lo sviluppo di nuove idee, servizi e modelli per lottare contro l'esclusione sociale;
- progetti dimostrativi si intendono i progetti di dimostrazione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel caso in cui l'attività finanziata sia la parte finale del processo di test o di validazione di un prodotto, pratica, processo e tecnologia. Non sono finanziabili attività dimostrative che si limitano a sensibilizzare in materia di tecnologie e tecniche che sono già operative e disponibili sul mercato;
- progetti pilota si intendono gli studi e le attività che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche.

8.2.15.3.2. 16.2.1 Attuazione di progetti pilota

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la realizzazione di interventi volti a:

- promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto dell'ambiente e la resilienza climatica nelle filiere agricole, nei settori forestale e dell'economia montana, anche attraverso progetti di ricomposizione fondiaria;
- contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti forestali (legno e altri prodotti del bosco) aumentando il livello di cooperazione tra produttori e trasformatori del settore;
- migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse.

L'operazione contribuisce al fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali). Oltre che alla focus area 1B, essa è collegata prioritariamente alla focus area 5C (favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia) e secondariamente le focus area 1A, 3A e 6B.

Inoltre, l'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sia nel metodo (finanziamento dei progetti pilota) che nel merito relativamente all'adozione di soluzioni innovative (di prodotto, di processo e organizzative);
- ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nella misura in cui i progetti affronteranno tali tematiche.

L'operazione è articolata in tre azioni:

Azione 1) Progetti pilota nel settore forestale;

Azione 2) Piattaforma tecnologica bioeconomia;

Azione 3) Progetti pilota nelle filiere agricole.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a coprire parte dei costi ammissibili sostenuti per i progetti. Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per i dettagli relativi ad importi e aliquote di sostegno, si veda il paragrafo dedicato.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Sezioni 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013;
- decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma operativo regionale FESR della Regione Piemonte, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione tra proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del comparto agroalimentare o forestale e della filiera del legno, enti locali, organismi di ricerca, Regione Piemonte, poli e reti di imprese. Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni aggiuntive prima dell'implementazione vera e propria del progetto
- costo dell'animazione della zona interessata finalizzata ad acquisire dati/informazioni necessari per il progetto;
- costi di esercizio della cooperazione: personale (coordinatore e segreteria), funzionalità ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.), funzionalità operativa (ad es. posta, telefono, cancelleria, fotocopie, materiali minuti, etc.).
- costi diretti di specifici progetti di innovazione, compresi gli esami (personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali, quali ad esempio acquisizione di servizi e realizzazione di opere, lavori, interventi selvicolturali, brevetti, etc.).

I costi indiretti (spese generali) sono ammissibili nella misura forfettaria pari al 15% dei costi diretti del personale, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

I costi sono ammissibili unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è limitato ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono l'attività prevista dalla presente operazione. Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti e i risultati del progetto pilota devono essere divulgati.

Il sostegno può essere concesso anche a operatori singoli. Qualora il beneficiario del sostegno sia un singolo operatore, i risultati del progetto pilota devono essere divulgati.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- potenzialità della proposta progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate
- qualità della proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, organizzazione delle attività, etc.)
- congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto

Con specifico riferimento al solo comparto forestale:

- impatto territoriale in termini di superficie e numero di operatori coinvolti
- superficie forestale e numero di imprese
- presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali

Con specifico riferimento al solo comparto agricolo:

per l'Azione 2

- grado di complementarità con l'azione I.1b.2.2 Piattaforma tecnologica bioeconomia (settori prioritari "Agroalimentare", "Chimica verde/Cleantech" ed "Economia circolare") del POR FESR della Regione Piemonte 2014-2020;
- numero di operatori agricoli coinvolti;

per l'Azione 3

- impatto territoriale in termini di superficie e numero di operatori coinvolti;
- presenza di "organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza" con adeguata competenza, disponibilità diretta di infrastrutture di ricerca e personale dedicato ai servizi di consulenza in materia di innovazione .

I temi prioritari dei progetti pilota e di sviluppo sperimentale sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione

da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione : per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE e foreste: 80% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 80% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

Importi massimi ammissibili:

- Azione 1 (foreste): la spesa massima ammissibile è pari a € 600.000;
- Azione 2 (piattaforma bioeconomia): la spesa massima ammissibile è pari a € 200.000; all'interno di tale valore limite, la spesa massima ammissibile per l'insieme delle imprese agricole che fanno parte del gruppo di cooperazione non può comunque superare il valore di € 100.000.

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizioni:

- progetti pilota: studi e attività che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche;
- poli: raggruppamenti di imprese indipendenti fra loro, comprese “start-up”, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi pubblici e/o organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
- reti di imprese: accordo, formalizzato in un “piano di azione comune”, basato sulla collaborazione, lo scambio e l'aggregazione tra imprese, con lo scopo principale di raggiungere obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e della competitività aziendale. Sulla base di un programma comune, le imprese aderenti possono: collaborare fra di loro, scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche e di servizi, esercitare in comune attività di impresa. Le reti possono avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune. In tal caso, chiedendo la registrazione presso il registro delle Imprese, possono ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica. Le reti di imprese sono istituite ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) e s.m.i.

8.2.15.3.3. 16.3.1 Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è articolata in due azioni:

- Azione 1: creazione di nuove forme di cooperazione produttiva e/o commerciale tra piccoli operatori indipendenti fra loro operanti nei diversi settori dell'economia rurale con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di lavoro in comune, condividere strutture e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della competitività.
- Azione 2: creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti fra loro con lo scopo di fornire servizi inerenti al turismo rurale.

L'operazione si propone di far fronte al fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali). Oltre che alla focus area 1B, essa contribuisce prioritariamente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alle focus area 1A, 3A, 3B e 6B.

Inoltre, l'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: in un contesto caratterizzato da una notevole frammentazione delle imprese agricole, forestali, agroalimentari e di trasformazione piemontesi, costituite in larga parte da PMI e micro imprese, il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di progetti di cooperazione rappresenta un elemento innovativo sul territorio piemontese;
- ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi: nella misura in cui i progetti presentati e finanziati saranno collegati a tali tematiche.

Per entrambe le azioni, inoltre, fra i principi per la fissazione dei criteri di selezione è incluso lo sviluppo sostenibile.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove forme di cooperazione tra piccoli operatori. Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.

Il sostegno è concesso in conto capitale.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
- Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020)”.

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

La cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

I soggetti che cooperano devono obbligatoriamente essere qualificabili come “piccoli operatori” ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014: una microimpresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione o una persona fisica non impegnata in attività economiche al momento della richiesta di finanziamento.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- Costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
- Costi di esercizio della cooperazione;
- Costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale.

È ammesso esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature nuove.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un piano di attività o piano industriale e del relativo business plan. Il piano di attività/piano industriale deve fornire una descrizione dell'operazione proposta; il business plan deve dimostrarne la sostenibilità economica.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per tutti i settori:

- presenza di microimprese coinvolte;
- presenza di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (persone di meno di 40 anni che si insediano per la prima volta come titolari di un'azienda agricola o che si sono insediati in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione della domanda nell'ambito del regime

di pagamento di base);

- presenza di imprenditrici donne;
- localizzazione in zone di montagna, in zone Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico;
- adesione ad approcci collettivi.

Per il comparto forestale:

- estensione delle superfici forestali
- presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

I temi prioritari dei progetti finanziati sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 80% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 80% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4. 16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la creazione di filiere corte e di mercati locali al fine di migliorare l'integrazione dei produttori primari all'interno della filiera, la competitività dei produttori primari e la redditività delle aziende agricole. Nell'ambito delle attività oggetto della cooperazione possono essere realizzate anche le corrispondenti iniziative di promozione locale.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali), F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no

food e forestali), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 3A (Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali) e secondariamente alle focus area 1A, 2A e 6B.

Inoltre, l'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: in un contesto caratterizzato da una notevole frammentazione delle imprese agricole, forestali, agroalimentari e di trasformazione piemontesi, costituite in larga parte da PMI e micro imprese, il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di progetti di cooperazione rappresenta un elemento innovativo sul territorio piemontese;
- ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi: nella misura in cui i progetti sono collegati a tali tematiche.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per il coordinamento e l'organizzazione delle forme di cooperazione e per le attività progettuali o gestionali specifiche. In caso di attuazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Il sostegno è concesso in contributo in conto capitale. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
- regolamento (UE) n. 1308/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera agroalimentare e altri soggetti che svolgono attività a raggio locale operanti su uno specifico territorio.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo;
- costo dell'animazione della zona interessata per la costituzione dei gruppi di cooperazione;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo.
- costi delle attività promozionali.

Non è ammesso l'acquisto di macchine usate.

Non è ammessa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte riguarda le filiere che non comportano più di un intermediario fra agricoltore e consumatore.

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di attività o di un piano industriale e del relativo business plan che forniscano una descrizione dell'operazione proposta dimostrandone la sostenibilità, la funzionalità allo sviluppo del territorio, il valore aggiunto che deriva ai singoli operatori dall'organizzarsi in filiera corta.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi:

- individuazione di priorità tra regimi di qualità nel quadro di una strategia di sviluppo individuando i settori maggiormente in sofferenza o strategici;

- individuazione di priorità tra regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale;
- numero di aziende aderenti;
- adesione ad altri tipi di operazioni;
- approcci collettivi;
- potenzialità dell'idea progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate;
- qualità dell'idea proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, etc.);
- potenzialità del progetto in termini di ricadute sull'adozione delle pratiche innovative da parte del settore;
- congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto;
- innovazione a livello distributivo, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale.

I criteri qualitativi di difficile misurazione saranno valutati da una Commissione costituita dall'Autorità di gestione composta da un gruppo di persone qualificate ed esenti da conflitto di interessi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione, di esercizio della cooperazione e delle attività promozionali: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: aliquota del 100% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.
- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti

misure del PSR o dalla normativa “de minimis” (*vedere Descrizione generale della misura 16).

La spesa massima ammissibile è pari a € 100.000.

Il sostegno è limitato al periodo massimo di sette anni.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Per filiera corta si intende una filiera che non prevede più di un intermediario fra agricoltore e consumatore. Per mercato locale si intende il mercato di sbocco dei prodotti delle aziende agricole comprese entro un raggio non superiore a 70 km dalle aziende agricole stesse.

8.2.15.3.5. 16.5.1 Progetti ambientali

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'attuazione di progetti di cooperazione riferiti a iniziative programmate all'interno delle misure con obiettivi agro-climatico-ambientali che, ai fini di una maggiore efficacia, sia opportuno realizzare su ampie estensioni territoriali, in maniera coordinata tra soggetti diversi.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).

Oltre alla focus area 1B, l'operazione contribuisce principalmente alla focus area 4B (Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi) e secondariamente alle focus area 4A, 4C, 5A, 5C, 5D e 5E.

Inoltre, l'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: in un contesto caratterizzato da una notevole frammentazione delle imprese agricole, il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di progetti di cooperazione - e in particolare di cooperazione ambientale - rappresenta un elemento innovativo sul territorio piemontese;
- ambiente e cambiamento climatico: sostenendo l'attuazione in forma coordinata di impegni di carattere agro-climatico-ambientale che contribuiscono in misura diretta o indiretta alle focus area delle priorità P4 e P5.

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la creazione e la gestione delle forme organizzate di cooperazione.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva Nitrati;
- direttiva quadro sulle acque,
- direttiva sui fertilizzanti;
- orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01).

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione tra agricoltori singoli e associati e/o altri gestori del territorio.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- costo dell'animazione della zona interessata;
- costi di esercizio della cooperazione.

I costi diretti dei progetti legati all'attuazione del piano ambientale sono sostenuti nell'ambito delle specifiche misure.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano ambientale ed è limitato ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono l'attività prevista dal piano ambientale.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Estensione della superficie agricola interessata dal piano ambientale;
- numero di aziende coinvolte;
- localizzazione in siti Natura 2000 o in altre aree agricole ad alto valore naturalistico;
- localizzazione in aree con criticità ambientale.

I temi prioritari dei progetti ambientali sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dei costi ammissibili.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.6. 16.6.1 Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la cooperazione per l'approvvigionamento di biomassa di origine forestale per la produzione di energia e per i processi industriali al fine di migliorare l'integrazione dei produttori primari nel mercato della vendita dell'energia e incrementare la competitività e la redditività del comparto agricolo e forestale. In particolare l'approvvigionamento dovrà avvenire sulla base di un piano di approvvigionamento e l'aggregazione di soggetti è finalizzata alla valorizzazione della gestione forestale associata attraverso la certificazione di provenienza della biomassa e la costituzione di forme di integrazione fra proprietari forestali, imprese boschive, imprese termoidrauliche e di fornitura di servizi energetici (*Energy Services Companies*) e imprese industriali, in modo da coinvolgere direttamente i proprietari e gli operatori forestali nella produzione e nella vendita dell'energia rinnovabile e nei processi industriali.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F16 (Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile), F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia) e secondariamente alle focus area 1A, 2A e 6B.

L'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sia attraverso la modalità organizzativa di tipo innovativo insita nell'operazione stessa, sia sostenendo soluzioni di carattere innovativo;
- ambiente: privilegiando le iniziative basate sulla gestione forestale sostenibile;
- cambiamento climatico, contribuendo alla sostituzione dei combustibili fossili con una risorsa rinnovabile.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare in tutto o in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'intervento effettuato. Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali.

In considerazione del fatto che l'operazione sostiene iniziative relative a prodotti che non rientrano nell'allegato I del TFUE, si applicano i punti (577) e (711) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01).

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due operatori della catena di approvvigionamento della biomassa forestale. I gruppi devono essere di nuova costituzione o devono intraprendere una nuova attività connessa agli interventi sostenuti dall'operazione.

Per la specificità del comparto forestale, rientrano tra i beneficiari i soggetti pubblici o privati proprietari o gestori di boschi, compresa la Regione Piemonte, le imprese di utilizzazione / gestione dei boschi e le imprese che forniscono servizi energetici (ESCO).

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, degli studi di fattibilità e della stesura di piani di approvvigionamento;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto. L'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del piano di approvvigionamento, compresa l'acquisizione di servizi, gli investimenti e gli interventi selvicolturali.

Benchè le attività di approvvigionamento siano connesse alla produzione di energia o a processi industriali, i costi ammissibili riguardano la sola fase dell'approvvigionamento di biomassa forestale.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno verrà erogato esclusivamente alle iniziative il cui approvvigionamento è sostenibile in relazione alla provenienza locale della biomassa derivante da superfici forestali gestite in attuazione di un piano forestale.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Presenza di impegni relativi alla tracciabilità della provenienza delle biomasse e all'applicazione della gestione forestale sostenibile;
- estensione della superficie forestale e numero di operatori coinvolti;
- coinvolgimento di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i costi relativi ai primi tre trattini del paragrafo Costi ammissibili, l'intensità del sostegno è pari:

- a) al 50%, conformemente al punto (577) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01);
- b) in alternativa, al 100% in conformità al regolamento 1407/2013 (de minimis).

I costi diretti di cui al quarto trattino del paragrafo Costi ammissibili:

- a) in conformità ai punti (577) e (711) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01), saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese;
- b) in alternativa, saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 50%, in conformità al regolamento 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure del PSR. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno previsto per tale misura dal PSR.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Il piano di approvvigionamento delle biomasse forestali contiene le informazioni (anno, periodo di disponibilità, qualità, quantità, provenienza, costo stimato, etc.) relative alla biomassa necessaria per l'alimentazione di impianti per la produzione di energia o di impianti industriali.

8.2.15.3.7. 16.7.1 Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene azioni collettive realizzate da un partenariato pubblico-privato per l'attuazione di azioni integrate di sviluppo territoriale diverse da quelle di sviluppo locale di tipo partecipativo sostenute dalla misura 19 (LEADER).

L'operazione è articolata in 2 azioni:

- azione 1) attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne;
- azione 2) attuazione di strategie locali in ambito forestale.

Nel caso dell'azione 1 le iniziative sono circoscritte alle aree interne candidabili alla strategia (cfr. sezione 8.1 – Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne). Nel caso dell'azione 2, a differenza delle iniziative LEADER, le strategie di sviluppo locale sostenute dalla presente operazione non sono vincolate a territori specifici. Per entrambe le azioni il partenariato non ha vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

L'operazione sostiene interventi da realizzare in due fasi. La prima fase consiste nella costituzione di un partenariato fra operatori pubblici e privati per l'elaborazione di studi aventi lo scopo di valutare fattibilità, costi e tempistiche di progetti di sviluppo locale per:

Azione 1:

- l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne;

Azione 2:

- la condivisione della raccolta, trattamento, trasformazione, stoccaggio, logistica e commercializzazione delle produzioni agricole e forestali attraverso la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture comuni, l'uso in comune di locali, macchine o attrezzature, la condivisione di risorse umane e procedurali;
- lo svolgimento in comune di azioni di comunicazione, informazione e promozione e di azioni di prevenzione del consumo e di uso sostenibile del suolo;
- lo sviluppo della gestione forestale associata tra enti pubblici e soggetti privati, per lo sviluppo di servizi a favore delle imprese forestali e/o per la commercializzazione dei prodotti forestali, per la gestione in comune di processi di certificazione nonché protocolli e procedure di lavorazione al fine di qualificare la produzione e migliorare la competitività;
- la gestione comune di attività di informazione e formazione;

- la valorizzazione dell'agricoltura periurbana e delle aree periurbane con l'obiettivo di perseguire lo sviluppo integrato dei territori.

La seconda fase consiste nell'attuazione dei progetti elaborati nella prima fase.

Le iniziative sopra elencate possono essere attuate tramite bando.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali), F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali) e F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali) e secondariamente alle focus area 1A e 2A.

L'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo un processo partenariale di tipo innovativo ;
- ambiente e cambiamenti climatici, a seconda dei temi delle iniziative di sviluppo locale.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove forme di cooperazione tra partner pubblici e privati. In caso di attuazione di una strategia di sviluppo (seconda fase come sopra indicato), il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.

Il sostegno può essere concesso in conto capitale.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Sezioni 1.1.11, 2.6 e 3.10 degli "Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020)";
- direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due soggetti comprendenti:

- enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE;
- PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali;
- operatori delle filiere agricole e forestali, compresi i loro consorzi e le loro associazioni.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

- Costo di elaborazione delle strategie di sviluppo locale;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto di sviluppo locale;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale.

Non è ammesso l'acquisto di attrezzature di seconda mano.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un progetto che descriva una strategia di sviluppo locale.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1:

- numerosità e varietà di soggetti aderenti al progetto.

Azione 2:

- estensione delle superfici interessate e numero di imprese o proprietari / gestori coinvolti;
- numero di imprese / soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- numero di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE e foreste: aliquota del 100% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

Per l'Azione 1 (attuazione strategia nazionale Aree interne): il contributo massimo concedibile, inteso come somma del contributo concesso per ciascuna area interna nelle due fasi di cui si compone l'Azione, è pari a € 2.500.000.

Il sostegno è limitato a un periodo massimo di 7 anni.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.7.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.8. 16.8.1 Piani forestali e strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la stesura di piani di gestione forestale (piani forestali aziendali o strumenti equivalenti nelle aree protette o piani di gestione forestali integrati con altri piani di gestione territoriale) e la stesura e/o la revisione dei piani forestali territoriali e la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale, compresa la loro informatizzazione all'interno del sistema Informativo forestale regionale (SIFOR) di cui all'art. 34 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

L'operazione si propone di far fronte prioritariamente al fabbisogno F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e secondariamente ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione è collegata principalmente alla focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali) e secondariamente alle focus area 1A, 2A e 5E. Essa contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali come segue:

- innovazione, sia sostenendo iniziative che fanno ricorso a strumenti e metodiche di carattere innovativo (sistemi informativi ecc.), sia diffondendo la pratica della pianificazione forestale;
- ambiente e cambiamento climatico, attraverso la promozione di prassi vantaggiose sotto il profilo ambientale e del cambiamento climatico.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la stesura e revisione di piani forestali e di strumenti equivalenti i. In caso di attuazione di tali piani, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno prevista dal PSR per il corrispondente tipo di operazione. Qualora vi siano costi legati alle attività progettuali che non possono essere riconosciuti ai sensi di altre misure del PSR, essi sono sostenuti direttamente all'interno della presente operazione.

Il sostegno è concesso in conto capitale.

L'operazione può essere attuata tramite bando o a regia diretta regionale, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'*in house providing*.

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Punti (323), (324), (575) e (576) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01);
- legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), articolo 3 (Programmazione forestale).

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Forme di cooperazione costituite da almeno due soggetti sia pubblici che privati che sono interessati alla stesura/revisione dei piani forestali e/o alla loro attuazione.

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Le tipologie dei costi ammissibili sono quelle previste dall'art. 35, comma 5, lettere da (a) a (d) del Reg. 1305/2013:

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani forestali o equivalenti (costi di natura tecnica connessi ai rilievi, all'elaborazione di testi e cartografie, all'informatizzazione e costi di natura procedurale, etc.)
- Costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
- Costi di esercizio della cooperazione;
- Costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano forestale (interventi selvicolturali, investimenti infrastrutturali, etc.)

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

La stesura dei piani deve avvenire esclusivamente all'interno di una forma di gestione forestale associata che operi in modo stabile e con la direzione di un tecnico forestale.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Numero di proprietari privati / gestori di superfici forestali coinvolti;
- estensione della superficie forestale e numero di imprese / soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;

- numero di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili per i primi tre punti del paragrafo omonimo.

Nel caso di un costo diretto che potrebbe essere coperto da un'operazione inserita in altra misura di sviluppo rurale, l'intensità dell'aiuto è identica all'intensità massima prevista dal PSR per tale operazione in applicazione del punto 576 degli Orientamenti.

I restanti costi diretti, non rientranti nella cd. sovvenzione globale, saranno finanziati in regime "de minimis".

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di 7 anni.

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.8.9.3. *Valutazione generale della misura*

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti.

8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I piani forestali costituiscono la base tecnica e programmatica per la gestione forestale associata che potrà operare, a seconda del contesto di riferimento, con finalità prevalenti di tipo economico o ambientale.

8.2.15.3.9. 16.9.1 Progetti di agricoltura sociale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene progetti di cooperazione tra almeno due soggetti per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale, intesa quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

L'operazione è articolata in quattro azioni:

Azione 1) progetti di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale (ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale);

Azione 2) progetti relativi a prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

Azione 3) progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

Azione 4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (micro-nidi, centri di custodia orari e nidi in famiglia), presidi a rilievo sociale, fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali) e F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali). Oltre che alla focus area 1B, essa è collegata principalmente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alle focus area 1A e 6B.

L'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, principalmente attraverso il finanziamento di progetti innovativi dal punto di vista del campo di applicazione (l'agricoltura sociale è un ambito di intervento di recente formulazione) e degli aspetti

organizzativi;

- ambiente e cambiamento climatico, grazie ad approcci di tipo “soft” che perseguono la sostenibilità dal punto di vista ambientale.

8.2.15.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare parte dei costi sostenuti per il progetto di cooperazione.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.

8.2.15.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Cap. 3 Sez. 3.10 degli orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020).

Art. 2135 del cc (definizione di imprenditore agricolo)

Legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)

Art. 2, nn. 3) e 4), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione (definizione di lavoratore con disabilità e lavoratore svantaggiato)

Legge 18 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 18 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) e successive modificazioni e integrazioni

D. Lgs. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale)

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni e integrazioni

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e successive modificazioni e integrazioni

8.2.15.3.9.4. Beneficiari

Il gruppo di cooperazione deve comprendere obbligatoriamente almeno un'impresa agricola, in forma singola o associata.

Inoltre, limitatamente ai progetti presentati sull'azione 2 e sull'azione 3, il gruppo deve comprendere obbligatoriamente tra i partner i servizi socio-sanitari o gli enti pubblici competenti per territorio.

Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere una tra le seguenti tipologie di soggetti (soggetti che, ai sensi della L. 141/2015 possono svolgere, in associazione o in collaborazione con gli operatori di cui sopra, attività di agricoltura sociale):

- cooperative sociali di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) e b) della L. 381/1991 e iscritte all'albo regionale di cui alla l.r. 18/1994 e s.m.i.;
- imprese sociali;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale o al registro regionale di cui alla l.r. 7/2006;
- soggetti pubblici, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), Aziende pubbliche di servizi alle persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere;
- organismi non lucrativi di utilità sociale attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 38/1994 e s.m.i.;
- fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali.

8.2.15.3.9.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- costi di esercizio della cooperazione: personale, funzionalità ambientale, funzionalità operativa;
- costi diretti di specifici progetti: personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali.

Non sono ammissibili costi legati al funzionamento o alla gestione ordinaria dei singoli partecipanti.

8.2.15.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un progetto specifico elaborato con un piano dettagliato delle attività da condurre che riporti le seguenti informazioni: a) descrizione del contesto e delle problematiche in cui si inserisce il progetto; b) obiettivi del progetto; c) i soggetti partecipanti e la loro eventuale competenza nell'ambito dell'iniziativa; d) gli apporti dei componenti del raggruppamento per la realizzazione del progetto e la complementarità in relazione alle attività previste; e) la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, f) descrizione dettagliata delle attività secondo un'articolazione in sottoprogetti e attività; g) cronoprogramma delle attività; h) individuazione di milestones e deliverables; i) quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto in funzione di quanto specificato al punto f); j) la localizzazione, a livello comunale, delle aree interessate dalle attività progettuali.

Inoltre, con riferimento alle singole azioni, il progetto, oltre alle informazioni contenute nelle lettere di cui sopra, deve riportare anche le seguenti informazioni:

- Azione 1): k) numero di lavoratori disabili, svantaggiati, di persone svantaggiate, di minori in età lavorativa interessati;
- Azione 2): k) popolazione potenzialmente coinvolta/coinvolgibile;
- Azione 3): k) numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;
- Azione 4): k) numero di utenti coinvolti all'interno dei progetti educativi.

Con riferimento alle lettere j) e k), modifiche in senso riduttivo, in corso d'opera o a consuntivo, superiori al 30% rispetto a quanto inizialmente ammesso a finanziamento, determineranno la revoca dell'ammissione a finanziamento.

Il sostegno è limitato a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività. Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti. La composizione del gruppo di cooperazione è quella specificata nel quadro "Beneficiari".

L'iscrizione a eventuali albi regionali o nazionali di cui alla sezione "Beneficiari", non costituisce requisito di ammissibilità ma di esecuzione e pertanto dovrà essere dimostrata prima dell'avvio delle attività.

8.2.15.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Valutazione del concorso al raggiungimento dei principi trasversali sulla base dei seguenti criteri generali:

- eccellenza (valutata sulla base del potenziale di innovazione del progetto);
- qualità del partenariato (valutata sulla base delle competenze presenti all'interno della forma organizzata di cooperazione);
- qualità della proposta (valutata sulla base del protocollo tecnico-operativo e della congruità dei costi);
- efficienza dell'attuazione (valutata sulla base delle modalità di attuazione del protocollo tecnico-operativo e del rapporto costi/benefici).

Localizzazione preferenziale in zone C2 e D.

Contributo allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, con particolare riferimento a:

- Azione 1: numero di lavoratori disabili, lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate, minori in età lavorativa inseriti lavorativamente;
- Azione 2: coinvolgimento di un'ampia parte della popolazione;
- Azione 3: numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;
- Azione 4: numero di utenti coinvolti all'interno dei progetti educativi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza

8.2.15.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: l'aliquota di sostegno è pari al 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, questi saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

La spesa massima ammissibile è pari a € 200.000.

Il sostegno è limitato a un periodo massimo di sette anni.

8.2.15.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Gli ambiti di intervento dell'agricoltura sociale sono i seguenti:

- le attività rieducative e terapeutiche;
- l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale;
- le attività pedagogiche;
- i servizi di assistenza alla persona.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 16 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

I rischi più elevati sono riconducibili all'attuazione di progetti complessi, di lunga durata, suddivisi in molteplici attività, condotte all'interno di gruppi di lavoro numerosi, composti da soggetti di diversa natura, con l'eventuale presenza di soggetti di piccole dimensioni poco avvezzi ai meccanismi di rendicontazione che tali tipologie di progetti richiedono. Inoltre, sono rendicontabili molteplici tipologie di spesa differenti (personale, materiale di consumo, spese generali, ecc.) ciascuna con regole specifiche.

I rischi sono schematizzabili secondo le seguenti codifiche:

R2: ragionevolezza dei costi

R3: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE

1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R5: impegni difficili da verificare e/ o da controllare

R7: selezione dei beneficiari

R8: sistemi informatici

R9: domande di pagamento

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

R2: utilizzo delle tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'art. 67 par. 1 lett. b del Reg. 1303/2013; laddove non sia possibile ricorrere all'uso di tabelle standard, ricorso a procedure di gara o di scelta del fornitore che assicurino il più elevato grado possibile di concorrenza, trasparenza e pubblicità in relazione all'entità della spesa; predisposizione di check-list per i soggetti privati che li guidino nell'applicazione di procedure di scelta del fornitore trasparenti e concorrenziali; predisposizione di check-list per i soggetti pubblici che li guidino nell'applicazione di procedure di gara rispettose del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

R3: formulazione dei documenti attuativi; successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R5: valutazione del cronoprogramma, delle milestones e dei deliverables proposti; verifica dell'andamento delle attività progettuali sulla base del rispetto puntuale e preciso del cronoprogramma, delle milestones e delle deliverables individuate; possibilità di presentazione di varianti motivate in qualsiasi momento della vita progettuale, in seguito al verificarsi di imprevisti che potrebbero pregiudicare la riuscita del progetto, fermi restando gli obiettivi perseguiti per risolvere le problematiche e le criticità individuate; verifiche in itinere basate su deliverables intermedie che possono, eventualmente condurre alla decisione di arrestare le attività. In tal caso, sono riconosciute le spese sostenute fino a tale momento e, a condizione che si sia seguito correttamente il piano stabilito, non ci sono conseguenze finanziarie, con la sola eccezione delle spese per investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, per le quali il contributo concesso deve essere rimborsato se l'investimento cessa o viene trasferito, cambia proprietà, o ha una modifica sostanziale che alteri la natura entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario; esecuzione di visite in situ durante lo svolgimento dei progetti secondo una pianificazione che tenga conto dell'articolarsi delle attività previste. Valutazione della struttura organizzativa e delle procedure di gestione del progetto attraverso l'utilizzo dei concetti e delle logiche del project management; valutazione delle competenze di project management all'interno del gruppo di lavoro.

R7: Valutazione delle proposte progettuali utilizzando la logica della valutazione "tra pari" (peer review), secondo i principi codificati dall' European Science Foundation nell'European Peer Review Guide (eccellenza, imparzialità, trasparenza, idoneità allo scopo, efficienza e velocità, riservatezza, aspetti etici e di integrità, conflitto di interessi, diritto dei richiedenti di intervenire, monitoraggio della qualità, struttura di gestione del processo di valutazione, metodologie appropriate di peer review).

R8: per mitigare i rischi si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento

amministrativo che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare e alla utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate;

R9: predisposizione di manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento e moduli e liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione, anche per prendere in carico le eventuali modifiche richieste dai servizi della Commissione e definite in sede di negoziato.

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

A tutta la misura 16 viene applicato il costo standard del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale, come previsto dal paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegati al PSR "Calcolo per la determinazione del costo del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale PSR 2014-2020 – Misura 16" e "Certificazioni sulla metodologia di calcolo per la determinazione dei costi unitari e standard e di somme forfettarie nell'ambito del PSR 2014-2020 per la Misura 16 e l'Operazione 16.1.1 – Azione 1").

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Laddove pertinenti, sono riportate nella descrizione delle singole operazioni.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura